



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COLOMBIA PER ELIMINARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI E LE ELUSIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO, FATTA A ROMA IL 26 GENNAIO 2018

Art. 31

1. La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno Stato contraente. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la presente Convenzione, per via diplomatica, notificandone per iscritto la cessazione almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo all'anno di entrata in vigore della presente Convenzione. 2. In tale caso, la presente Convenzione cessera' di avere effetto: (i) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte per le somme pagate o accreditate successivamente alla fine dell'anno solare nel quale e' stata notificata la denuncia, e (ii) con riferimento a tutte le altre imposte, per i periodi fiscali che iniziano dopo la fine di tale anno. 3. In caso di denuncia, lo Stato contraente sara' vincolato dalle disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 25 con riferimento a qualsiasi informazione ottenuta ai sensi della presente Convenzione. IN FEDE DI CIO' i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.

Parte di provvedimento in formato grafico

Versione in vigore dal 4 agosto 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018
Estremi	Legge 17 luglio 2020, n. 92
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-92-2020/art-31>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it